



CONVENZIONE

tra

A.I.A.F Sicilia

Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori

e

A.I.Me.F.

Associazione Italiana Mediatori Familiari

PREMESSO CHE:

- l'art. 13 della **Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996**, ratificata in Italia con la **Legge 20 marzo 2003, n. 77**, contempla la possibilità del ricorso alla mediazione e ad altri metodi di soluzione dei conflitti, in vista del raggiungimento di soluzioni concordate utili al benessere dei figli ed a garanzia del diritto dei bambini alle relazioni con entrambi genitori;
- la **Legge 31 luglio 2003, n. 10 della Regione Siciliana** "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia", all'articolo 8, prevede la mediazione familiare per interventi a sostegno delle relazioni familiari e delle responsabilità educative dei casi di gravi difficoltà relazionali nel rapporto di coppia;
- la **Legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"**, istituisce, a tutela dell'utenza, un elenco ministeriale nel quale la Associazione Italiana Mediatori Familiari è iscritta (Sezione delle "associazioni che rilasciano attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi") quale organizzazione nazionale di categoria garante della formazione e del corretto e qualificato operato dei propri iscritti;
- il **Regolamento C.N.F. 16 luglio 2014, n. 4 recante "Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative"**, istituisce e disciplina l'elenco delle associazioni maggiormente rappresentative, in attuazione dell'art. 1, comma 3, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense";
- l'art. 6, **Legge 10 novembre 2014, n.162**, stabilendo che *"nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno informato i propri clienti della possibilità di esperire la Mediazione Familiare, stante l'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori"*, distingue tra l'attività conciliativa dell'Avvocato e quella del Mediatore Familiare, complementare e funzionale al raggiungimento di un accordo per la soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
- l'art. 337 ter c.c. stabilisce che il giudice *"prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare"*;
- l'art. 473-bis 14 c.p.c. stabilisce che il giudice *"informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare."*;
- l'art. 473-bis 10 c.p.c. stabilisce che *"Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma dell'art. 12 bis disp. att. c.p.c., per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli."*;
- il **Decreto interministeriale 27 ottobre 2024, n. 151** regola la professione di Mediatore familiare subordinando il suo esercizio al possesso di determinati requisiti e titoli;
- il predetto decreto stabilisce che in pendenza di un procedimento giudiziario, il Mediatore Familiare ha il dovere deontologico di informare le parti costituite in giudizio che hanno *"facoltà di farsi assistere dal proprio avvocato al primo incontro di mediazione, agli incontri successivi che hanno ad oggetto aspetti economici e patrimoniali e per l'eventuale sottoscrizione dell'accordo"*.

PRESO ATTO DELLA

- carenza di strutture pubbliche che, nel territorio siciliano, offrono Mediatori Familiari professionisti adeguatamente formati e qualificati;
- esigenza di tutela dei minorenni coinvolti in casi di separazione personale, cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
- funzione preventiva della Mediazione Familiare rispetto al verificarsi di eventi violenti e delittuosi, conseguenza di una tardiva ed inefficace gestione dei conflitti familiari.

CONSIDERATO che:

- per Mediazione Familiare si intende *“l’attività professionale svolta in ambito familiare che ha come obiettivo fondamentale quello di aiutare la coppia o i genitori a ridisegnare un nuovo assetto, messo in discussione dalla rottura della relazione prima e dal conflitto poi.”* (dalla Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte suprema di Cassazione al D. Lgs 149 del 2022);
- *“... nell’ambito del procedimento è possibile esperire la mediazione familiare, al fine di essere coadiuvati da esperti nella individuazione dei canali comunicativi per la migliore gestione della crisi, anche nell’interesse della prole”*, come previsto alla pagina 2 (di 6) del fac-simile di convenzione di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio elaborato dall’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense;
- *la violazione dei divieti e doveri previsti dall’art. 54. Codice Deontologico Forense, “Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici” (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014), comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.”*;
- *“L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza”* (art. 62, comma 2, Codice deontologico Forense);
- *“al Mediatore familiare non è consentito fornire ai mediandi prestazioni professionali riservate ad iscritti a ordini o collegi professionali durante lo svolgimento dell’attività di mediatore familiare”*, (art. 6, comma 4, D. interm 27 ottobre 2023, n. 151).

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

L'anno 2026, il giorno 15 del mese di Luglio

tra

Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori – “A.I.A.F. Sicilia”- con sede legale in Palermo, Via Agrigento n. 51, nella persona della Presidente, Avv. Gabriella Rossana Lomonaco,

e

Associazione Italiana Mediatori Familiari -“A.I.Me.F.”-, con sede in Arezzo, in via Trento Trieste n. 25, Codice Fiscale 97253350157, nella persona della Presidente dr.ssa Federica Anzini;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - *Obiettivi del rapporto convenzionale*

La presente Convenzione intende regolamentare i rapporti tra Avvocati e Mediatori Familiari al fine di perseguire i seguenti obiettivi di carattere generale e particolare:

- a) strutturare un modello di collaborazione volto a consentire un più efficace esercizio della professione forense,
- b) offrire alle coppie genitoriali o ai singoli che affrontano le difficoltà della separazione e del divorzio, un rapido e qualificato intervento, frutto di una efficace interazione tra figure professionali complementari,
- c) valorizzare ed ottimizzare la sinergia tra specialisti qualificati, presenti sul territorio, impegnati nella tutela degli interessi dei minori coinvolti nei procedimenti che riguardano la famiglia quale soggetto destinatario di tutele costituzionali.

ART. 2 - Impegni di A.I.Me.F.

L'A.I.Me.F., si impegna a

- a. garantire che i propri iscritti siano:
 - in possesso dei requisiti previsti dal Decreto interministeriale 27 ottobre 2023, n. 151;
 - assicurati contro i danni, arrecati al cliente o al terzo per negligenza, imprudenza o imperizia, nell'esercizio della attività di Mediatore Familiare;
 - in regola con il proprio aggiornamento professionale continuo;
- b. pubblicare la presente convenzione nel proprio sito web.

Il referente dei Mediatori Familiari A.I.Me.F. che aderiranno alla presente intesa fornirà ad A.I.A.F. Sicilia un elenco di Mediatori Familiari che aderiranno alle condizioni previste dalla presente Convenzione e dall'allegata Carta delle "Buone Prassi Siciliane nel rapporto tra Avvocati e Mediatori Familiari", che costituisce parte integrante della presente intesa.

ART. 3 - Impegni di A.I.A.F. Sicilia

A.I.A.F. Sicilia, si impegna ad informare i propri iscritti, mediante:

- a) Pubblicazione nel proprio sito istituzionale ed
- b) Invio, almeno 2 volte l'anno a seguito degli aggiornamenti comunicati da A.I.Me.F.,
 - 1) dell'elenco di Mediatori Familiari aderenti e
 - 2) della Carta delle Buone Prassi nel Rapporto tra Avvocati e Mediatori Familiari, che costituisce parte integrante della presente Convenzione,

affinché gli Avvocati iscritti ad A.I.A.F. Sicilia possano liberamente scegliere se beneficiare dei contenuti della presente intesa.

ART. 4 - Commissione permanente di verifica

Per l'attuazione, il monitoraggio e la promozione degli obiettivi della presente Convenzione, le parti concordano sulla costituzione di una Commissione composta da due Mediatori Familiari soci A.I.Me.F. e da due Avvocati soci A.I.A.F. Sicilia, al fine di mantenere un contatto permanente mediante incontri bilaterali che si realizzeranno secondo un calendario annuale da definire.

In tali incontri verranno concordate tutte le modifiche ritenute necessarie ad una efficace applicazione della presente Convenzione.

ART. 5 - Attività collaterali

Le parti si impegnano a fornirsi reciproca assistenza nell'attività di aggiornamento professionale, promuovendo l'intervento di propri qualificati esperti nelle attività didattiche, convegnistiche o seminari da svolgere congiuntamente.

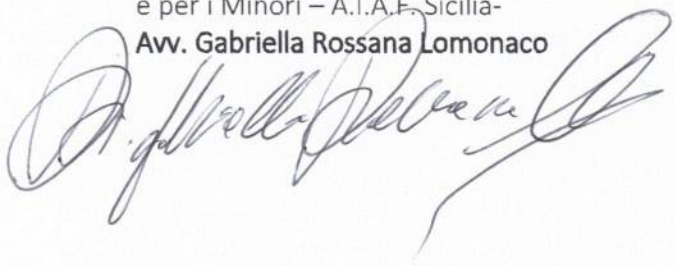
Allo stesso modo le parti si impegnano a sostenere iniziative finalizzate alla realizzazione dei tirocini professionalizzanti e stages nei rispettivi ambiti di competenza professionale.

ART. 6 - Durata e modalità di recesso

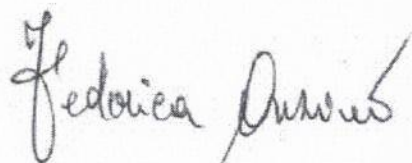
La presente Convenzione ha validità biennale a partire dalla data di sottoscrizione e si rinnova tacitamente salvo espressa volontà contraria delle parti che dovrà essere comunicata, a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC, da inviare entro tre mesi dalla scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Presidente della
Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia
e per i Minori – A.I.A.F. Sicilia-
Avv. Gabriella Rossana Lomonaco



La Presidente
dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari
Dr.ssa Federica Anzini



Segue, in allegato:

Carta delle "Buone Prassi siciliane" nel Rapporto tra Avvocati e Mediatori Familiari.

Allegato 1

CARTA DELLE "BUONE PRASSI SICILIANE" NEL RAPPORTO TRA AVVOCATI E MEDIATORI FAMILIARI.

Principi generali

L'Avvocato ed il Mediatore Familiare si adoperano, in modo collaborativo, affinché le parti di una vicenda separativa

- a) addivengano ad una regolamentazione dei propri rapporti, soddisfacente per il benessere delle persone coinvolte, soprattutto dei figli minori di età
- b) definiscano un accordo che consenta alle madri ed ai padri di esercitare pienamente ed in maniera condivisa la propria responsabilità genitoriale e tuteli il diritto dei figli al mantenimento di relazioni serene ed equilibrate con entrambe le figure genitoriali e/o con il nucleo familiare.

Il ruolo dell'Avvocato e del Mediatore Familiare

Nei casi di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio,

all'Avvocato compete:

- consulenza legale ed assistenza processuale;
- tutela dei diritti personali e patrimoniali del cliente;
- onere di informazione al cliente-genitore della possibilità di avvalersi di Mediatori Familiari qualificati convenzionati, considerata l'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori;

Inoltre, in caso di accordi di separazione/divorzio raggiunti dalle parti durante gli incontri con il Mediatore Familiare, l'Avvocato avrà cura di:

- vagliare la non contrarietà alle norme imperative ed all'ordine pubblico,
- inserire il contenuto degli accordi raggiunti dalle parti in atti processuali.

Il Mediatore Familiare aderente alla presente Convenzione:

1. effettua l'informativa prevista dall'art. 473-bis 10 c.p.c.
2. provvede alla valutazione di mediabilità della coppia;
3. facilita la soluzione di liti tra persone sposate e non (conviventi more uxorio, genitori non coniugati), riguardanti questioni relazionali e/o organizzative concrete, relative, tra l'altro, a:
 - a) responsabilità genitoriale esclusiva o condivisa,
 - b) residenza principale dei figli,
 - c) visite ai figli minori da parte del genitore non affidatario/non collocatario, che implicano la considerazione di fattori emotivo-relazionali.

Riservatezza del percorso di Mediazione Familiare

Ferme le disposizioni relative al segreto professionale, il Mediatore familiare si attiene al segreto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti.

Sono tenuti al rispetto del segreto, oltre ai Mediatori familiari tutti coloro che assistono agli incontri previsti per lo svolgimento dell'attività, compresi gli Avvocati che partecipano al primo incontro di mediazione, agli incontri successivi che hanno ad oggetto aspetti economici e patrimoniali e per l'eventuale sottoscrizione dell'accordo".

Salvo i casi di esenzione dal segreto professionale previsti dalla legge, entrambi i mediandi possono esentare il mediatore familiare dal segreto professionale previsto dal presente comma prestando l'assenso scritto.

Tregua legale

Richiedendo la Mediazione Familiare un clima di fiducia reciproca e collaborazione: il Mediatore Familiare invita, altresì, i mediandi a valutare con i rispettivi legali l'opportunità di un rinvio/sospensione dei procedimenti penali (che non riguardino situazioni ostative alla Mediazione Familiare) in corso fino al termine del percorso di Mediazione Familiare, per favorirne il buon andamento.

A tal fine l'Avvocato si impegna a rappresentare al proprio cliente i vantaggi della "tregua legale", ove non sia pregiudizievole degli interessi dei minorenni coinvolti.

Incompatibilità

Ogni Mediatore Familiare aderente alla presente Convenzione non svolgerà attività legali, né terapeutiche, né di consulenza familiare, né di consulenza tecnica di parte o d'ufficio nell'ambito dei casi a lui sottoposti come Mediatore Familiare.

Modalità operative.

1. L'Avvocato,

a) consultato per un caso di

- separazione personale (consensuale o giudiziale),
 - cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio,
 - modifica delle condizioni di separazione/divorzio,
 - regolamentazione dei rapporti more uxorio relativa alla cura di figli nati fuori dal matrimonio,
- b) impegnato in un procedimento relativo ad uno dei casi elencati alla lettera che precede,

informerà il proprio cliente

- circa la possibilità di esperire la Mediazione Familiare, al fine di essere coadiuvati da esperti nella individuazione dei canali comunicativi per la migliore gestione della crisi e
- dell'esistenza di un elenco di Mediatori Familiari professionisti che, grazie alla presente Convenzione offrono un vantaggioso rapporto qualificazione professionale/regime tariffario ai clienti degli Avvocati invianti.

2. Nel caso in cui i clienti degli Avvocati intendessero avviare un percorso di Mediazione Familiare (preliminarmente allo svolgimento della negoziazione o del ricorso innanzi al Tribunale): gli Avvocati inviteranno i propri clienti a scegliere, di comune accordo, il Mediatore Familiare da contattare per un primo colloquio informativo gratuito.

3. Nel caso in cui i componenti della coppia in fase di separazione/divorzio scegliessero due diversi Mediatori Familiari (uno per parte), i due Mediatori Familiari scelti valuteranno se accettare la conduzione congiunta del percorso di Mediazione Familiare (cd co-mediazione), considerando le precedenti esperienze di co-mediazione in cui hanno potuto testare la propria compatibilità e complementarietà all'interno della medesima stanza di Mediazione Familiare.

Se i due Mediatori Familiari ritenessero di accettare un incarico di co-mediazione, ne daranno comunicazione:

- ai clienti degli avvocati invianti ed
- agli avvocati invianti,

chiarito loro che il Mediatore Familiare A.I.Me.F. non può svolgere attività di "*consulenza tecnica di parte nei casi a lui sottoposti come Mediatore Familiare*".

Se i due Mediatori Familiari ritenessero di non potere accettare un incarico di co-mediazione, ne daranno comunicazione:

- ai clienti degli avvocati invianti ed
 - agli avvocati invianti,
- chiarito loro che

- a) la co-mediazione è una modalità di conduzione del percorso di Mediazione Familiare che necessita di una elevata affinità professionale tra i due Mediatori Familiari,
- b) la volontà di intraprendere un percorso di Mediazione Familiare si esplicita nell'individuazione condivisa di un professionista terzo.

4. L'Avvocato, conosciuto il nominativo del Mediatore Familiare scelto dal proprio cliente, comunicherà al predetto Mediatore Familiare se il proprio assistito abbia richiesto/ottenuto il Patrocinio a spese dello Stato, in modo che il Mediatore Familiare abbia cura di applicare al cliente dell'Avvocato le condizioni previste dalla presente Convenzione.

5. Il Mediatore Familiare, dopo avere ricevuto il cliente dell'Avvocato presso il proprio recapito professionale, darà riscontro all'Avvocato inviante, precisando di aver:

- a) ricevuto il cliente inviato dall'Avvocato,
- b) effettuato un primo colloquio informativo ed una prima valutazione di mediabilità alle condizioni previste dalla presente Convenzione.

6. Il Mediatore Familiare:

- a) in caso di utenti mediabili e di loro espressa volontà di intraprendere un percorso di Mediazione Familiare dovrà comunicare all'Avvocato
 - l'avvio del percorso al fine di attivarsi per favorire la contemporanea "tregua legale",
 - al termine del medesimo percorso, di avere invitato i clienti a ritornare dai rispettivi Avvocati per la formalizzazione e l'inserimento in atti processuali degli accordi eventualmente raggiunti dalle parti durante gli incontri con il Mediatore Familiare;
- b) in caso di utenti non mediabili o di espressa indisponibilità del cliente ad intraprendere un percorso di Mediazione Familiare, ne darà comunicazione all'Avvocato inviante.

7. Il Mediatore Familiare,

incaricato di intervenire nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo

- suggerirà ai propri utenti, che già non avessero provveduto, di consultare un avvocato per gli aspetti tecnico-giuridici della separazione/divorzio e gli opportuni adempimenti processuali in caso di raggiungimento di un accordo di separazione/divorzio,
- informerà i propri utenti, dell'esistenza della presente convenzione.

Regime tariffario convenzionato per il percorso di Mediazione Familiare

Il Mediatore Familiare aderente alla presente Convenzione offrirà ai clienti inviati dagli Avvocati:

- a) un primo colloquio informativo gratuito,
- b) l'applicazione della tariffa di € 40,00 (oltre oneri di legge) per ogni incontro di mediazione familiare effettivamente svolto ad ogni cliente inviato da un Avvocato Socio A.I.A.F.